



COMUNE DI SELLA GIUDICARIE
Provincia di Trento

12 marzo 2021

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

N. 2

OGGETTO: Art. 175, comma 5-quater, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.: variazioni compensative tra capitoli all'interno della stessa missione, programma, titolo e macroaggregato. Seconda variazione del Responsabile del Servizio finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Richiamata la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strutturali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli enti locali trentini e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

Premesso che la stessa L.P. 18/2015, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che "in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale";

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei

principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza; Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile e successive variazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 59 dd. 23.12.2019 con la quale è stata approvato il Documento unico di programmazione con la relativa nota di aggiornamento; Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 60 dd. 23.12.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;

Preso atto che il protocollo di intesa in materia di finanza locale per l'anno 2021, sottoscritto in data 16 novembre 2020, ha fissato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 di comuni e comunità in conformità alla proroga stabilita dalla normativa nazionale, alla data del 31 gennaio 2021. Ha inoltre stabilito l'applicazione, in caso di ulteriore proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 dei comuni, della medesima proroga anche per i comuni e le comunità della Provincia di Trento, autorizzando fino a detta data l'esercizio provvisorio. Appurato poi che in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 13 del 18/01/2021 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, che proroga il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021 – 2023 al 31 marzo 2021.

Dato atto che attualmente si versa in situazione di esercizio provvisorio ed ai sensi di quanto stabilito con deliberazione della giunta comunale n. 1 del 5 gennaio 2021 la gestione può continuare in base alle previsioni del bilancio approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 23 dicembre 2019 e del P.E.G. (piano esecutivo di gestione) per gli esercizi finanziari del triennio 2020 – 2022 approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 30 gennaio 2020 ai sensi dell'art. 69 D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.

Visto l'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 che prevede quanto segue:

8.13 Nel corso dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria sono gestite le previsioni del secondo esercizio del bilancio gestionale (per le regioni) e del PEG (per gli enti locali) dell'anno precedente.

Nel caso in cui la legge regionale di autorizzazione all'esercizio provvisorio abbia previsto che sia gestito lo schema di bilancio di previsione approvato dalla Giunta e trasmesso al Consiglio regionale ai fini dell'approvazione, contestualmente all'approvazione di tale legge, la Giunta provvede alla ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati ai fini dell'esercizio provvisorio ed il Segretario generale, o altra figura equivalente, provvede alla ripartizione delle categorie e dei macroaggregati e capitoli.

Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile:

- a) per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all'interno dei programmi e dei capitoli, compensative all'interno dei macroaggregati, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli;
- b) per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate compensative all'interno della medesima tipologia e/o della medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli. In assenza di variazioni compensative, con delibera di giunta, possono essere istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a 0 nell'ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti. Nel caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti, è possibile istituire la tipologia, sempre con stanziamento pari a 0, con delibera consiliare. Lo stanziamento pari a 0 è necessario per garantire il pareggio di bilancio. Infatti, considerato che gli stanziamenti di entrata non hanno natura autorizzatoria (con esclusione delle

entrate per accensione prestiti), è possibile accertare le relative entrate per qualsiasi importo.

Tali variazioni:

- sono effettuate nel rispetto delle procedure previste per la gestione ordinaria (a bilancio di previsione approvato);
- possono essere effettuate anche con riferimento alle previsioni del bilancio gestionale/PEG riguardanti l'esercizio successivo se necessarie per consentire la corretta applicazione del principio della competenza potenziata nel corso dell'esercizio provvisorio, nei casi in cui, i principi contabili consentono l'assunzione di impegni esigibili nell'esercizio successivo.

Vista la richiesta di variazione di disponibilità finanziaria tra diversi capitoli all'interno della stessa missione, programma, titolo, macroaggregato dd. 12.03.2021 prot. n. 2361 del Segretario comunale con la quale si chiede, ai sensi dell'art.175, comma 5-quater, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267 e ai sensi dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 punto 8.13, l'adozione del provvedimento necessario per la variazione interna con l'istituzione del capitolo per ottenere prestazioni di servizio per il funzionamento della biblioteca comunale sul bilancio esercizio finanziario anno 2021 spostando Euro 3.000,00.- dal capitolo n. 05021.03.0028 "Organizzazione corsi universitari della terza' età"

Preso atto che l'art. 175, comma 5-quater, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000 assegna al responsabile economico-finanziario, tra l'altro, la possibilità di effettuare, per ciascuno degli esercizi del PEG, delle variazioni compensative al PEG stesso tra capitoli di entrata della medesima categoria e tra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti (macroaggregato 04 del titolo 1 della spesa), i contributi agli investimenti (macroaggregato 03 del titolo 2 della spesa) e i trasferimenti in conto capitale (macroaggregato 04 del titolo 2 della spesa);

Atteso che i casi sopra descritti di variazioni compensative rientrano nelle fattispecie disciplinate dal richiamato art. 175 comma 5-quater lettera a) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.; Rilevato che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2), del D.Lgs. n. 267/2000, non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione sulla presente variazione di bilancio;

Visti:

- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- l'art. 9 della Legge 243/2012 così come modificato dalla Legge 164 del 31 agosto 2016 e dall'art. 1 comma 466 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di stabilità nazionale 2017) che disciplinano i vincoli di finanza pubblica dei bilanci delle Regioni e degli enti locali a partire dall'esercizio 2017;
- il Regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n. 65 dd. 30.12.2019;

Vista L. 3 maggio 2018, n. 2, ed in particolare per gli aspetti contabili le disposizioni del titolo VI Capo III;

Vista la determinazione di delega delle funzioni del segretario comunale n. 1 del 12 gennaio 2021 ad oggetto "Delega di funzioni di responsabile del Servizio finanziario alla dipendente Luisa Bassetti, categoria C, livello evoluto"

Visto l'Atto di nomina del Sindaco del 12 gennaio 2021 prot. n. 274 e precisato che è stata resa la dichiarazione di cui all'art. 20 del D.lgs 8 aprile 2013, n. 39, circa l'insussistenza di situazioni di inconferibilità od incompatibilità relativamente all'incarico in data 13.01.2021 prot. n. 311.

Ritenuto, in base a quanto sopra descritto che vi siano i presupposti della propria competenza a disporre quanto si stabilisce con la presente determinazione;

DETERMINA

1. di effettuare, ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater , lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m., le variazioni compensative, per le motivazioni indicate in premessa, come indicate nell'allegato n. 1 che forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione.
2. Di dare evidenza, che avverso la presente sono ammessi i seguenti ricorsi; ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, - o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

LA DELEGATA NELLE FUNZIONI DI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Bassetti Luisa

documento sottoscritto digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.